

adoperò a mitigare in qualche misura i canoni gravanti sulle popolazioni rurali. Ma fu piccolo riparo al torrente, che omai travolgeva nel fatale suo corso le fortune dei lavoratori. Un più grave colpo s'aggiungeva frattanto a minare irrimediabilmente le aziende coloniche — la perdita, solennemente sancita dalla legge riformatrice, dei diritti di pascolo e di legnatico — la quale, togliendo al contadino la possibilità di mantenere il bestiame necessario, lo condannava ad una produzione miserabile e depauperante del terreno, o lo costringeva ad invocare l'uso del pascolo e del bosco signorile mercè la prestazione di rendite esorbitanti.

Non è perciò meraviglia se gran numero di coltivatori, posti da così dura vicenda di eventi nella impossibilità di sfruttare convenientemente il proprio podere, aspirassero fervidamente a disfarsene. La terra, che il popolo russo chiama poeticamente la madre (*zemlia-matuschka*), era divenuta matrigna al misero agricoltore, e questi si preparava ad abbandonarla. E ben vero che il contadino russo non può, a rigor di legge, alienare il podere, che ha ricevuto in semplice usufrutto, come membro della comunità rurale. Ma anzitutto egli ignora, come ha sempre ignorato, la natura ed i limiti de' propri diritti e regola la propria condotta senza punto curarsi della legge scritta; la quale, lunge dal modificare la vita giuridica dei coltivatori russi, la seconda docilmente e si uniforma alle sue mutazioni. Inoltre la legge non vieta che il contadino ceda il suo podere in enfiteusi fino al prossimo riparto della terra comunale, intascando l'equivalente anticipato dei canoni enfiteutici, che verranno nel decorso maturandosi; or che è ciò se non una vera e propria vendita temporanea, la quale, nel dileguare dei riparti delle terre, tende sempre più a divenire permanente? Infine, anche all'infuori d'ogni artificio legale, la stessa legge interviene a sollecitare la vendita delle terre coloniche. Infatti l'art. 165 della legge del 1861 permette al contadino di uscire dalla comunità rurale, ossia di convertire il suo usufrutto in proprietà libera ed alienabile, appena sborsi il prezzo di riscatto del podere assegnatogli. Che se gli aggravii finanziari, di cui quella legge circondava il riscatto del podere colonico, potevano rendere meno agevole e frequente l'applicazione dell'articolo indicato, tali aggravii furono definitivamente abrogati dalla legge 23 marzo 1882, la quale così pervenne ad abbattere l'estrema barriera alla alienazione delle proprietà contadine.

Queste disposizioni legislative, o meglio il processo dei rapporti